C O P I A

C O M U N E D I P O L E S E L L A
Provincia di Rovigo

N. 22 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica in Prima Convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì dodici del mese di settembre alle ore 10:00 nell'ufficio Municipale di Polesella previo avvisi scritti in data 05/09/2020 ed inviati in tempo utile al domicilio dei Signori Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto con nota n. 9612 del 05/09/2020 si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

RAITO LEONARDO	**P**	PAVANI CONSUELO	**P**
COLOMBANI SONIA	**P**	VIGNAROLI SILVIA	**P**
DEMETRI VALENTINA	**A**	FERRARESE EMANUELE	**P**
GENTILE SABRINA	**P**	MARANGONI GIANLUCA	**P**
MODENA CHIARA	**P**	ROSSIN LORENA	**A**
MODENA FRANCO	**P**	PAMPADO ALESSANDRO	**P**
PASTORELLO SILVIA	**P**		

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Ruggero Tieghi.

Constatato legale il numero degli interventi, il Sindaco, Leonardo RAITO, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

Il **Sindaco, dott. Leonardo Raito,** illustra la proposta iscritta all'ordine del giorno spiegando brevemente la nuova disciplina normativa e che le aliquote IMU per l'anno 2020 sono le medesime adottate lo scarso anno.

Interviene il **Consigliere comunale arch. Emanuele Ferrarese** per osservare che nella precedente seduta consigliare l'amministrazione si era presa l'impegno di avviare un'opera di defiscalizzazione, al fine di venire incontro ai contribuenti che hanno subito gli effetti negativi della crisi economica determinata dall'attuale pandemia di COVID-19. **Si Sarebbe potuto concretizzare tale impegno già con il mero ritocco dell'aliquota di competenza comunale dell'I.M.U., avendo così un immediato segnale di aiuto alla cittadinanza fermo restando il computo di continuare il processo di fiscalizzazione, che è un concetto più ampio, attiene a doversi tributi e riguarda molteplici contribuenti comprese le Partite Iva;** per questo motivo anticipa il voto contrario del gruppo di minoranza.

Interviene il **Consigliere comunale avv. Franco Modena** per osservare che la minoranza è incappata in un equivoco di fondo, la defiscalizzazione non avviene sulla determinazione delle aliquote, ma attiene alle agevolazioni riconosciute alle imprese che, nel caso concreto, perché titolare di specifici codici ateco, hanno subito le conseguenze negative della pandemia. L'azione comunale non può certamente prevedere agevolazioni indiscriminate a favore di qualsiasi contribuente. Inoltre, la Giunta comunale è già stata invitata a valutare gli spazi per realizzare puntuali interventi di defiscalizzazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, per l'anno 2020, da parte degli enti locali, fissato dall'articolo 151 comma 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al 31 dicembre di ogni anno, è stato differito al 31 marzo 2020, con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17.12.2019, successivamente, al 30 aprile 2020, con Decreto del Ministero dell'Interno del 28.02.2020, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28.02.2020, al 31 maggio 2020, con il Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17.3.2020, al 31 luglio 2020 con Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, convertito in L. 27 del 24.4.2020 ed infine al 30 settembre 2020 con Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020, convertito in L. 77 del 17.7.2020, pubblicato sulla G.U. n. 180 del 18.7.2020;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 16/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

1) aliquota 6,00 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con detrazioni previste dalla Legge;
2) aliquota 10,60 per mille per tutti gli altri immobili;
3) detrazioni: per l'abitazione principale e le relative pertinenze, quelle previste dalla legge.

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 16/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

1) aliquota 2,50 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze (non applicabile per esenzione normativa dal 2016 – L. 208/2015);
2) aliquota 0,00 per mille per tutti gli altri immobili;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l''aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle

fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

RITENUTO**,** anche per salvaguardare gli equilibri di bilancio del triennio 2020/2022, di confermare le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno 2019.

PREMESSO che il nuovo Regolamento IMU è in fase di predisposizione.

CONSIDERATO che dalle stime operate dall'Area Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 0,00 per mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;
8) detrazioni: per l'abitazione principale e le relative pertinenze, quelle previste dalla legge.

DATO atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

A seguito degli interventi come sopra emersi e riportati;

Posto ai voti l'argomento che ottiene il seguente esito, accertato con l'ausilio degli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti: 11
Astenuti: 0
Favorevoli: 8
Contrari: 3 (Ferrarese, Marangoni e Pampado)

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,00 per mille;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,00 per mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;
8) detrazioni: per l'abitazione principale e le relative pertinenze, quelle previste dalla legge.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) di allegare il presente provvedimento al Bilancio di Previsione del triennio 2020/2022.

E) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione che riporta il seguente risultato:

Presenti: 11
Astenuti: 0
Favorevoli: 8
Contrari: 3 (Ferrarese, Marangoni e Pampado)

COMUNE DI POLESELLA

Provincia di Rovigo

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2020

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE AREA TRIBUTI, ai sensi dell'art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 04.09.2020

IL RESPONSABILE AREA TRIBUTI

F.to Dott. Leonardo RAITO

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 04.09.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dott.ssa Giulia FERRARESI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Leonardo RAITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Ruggero TIEGHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore certifica:

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno mercoledì 14 ottobre 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, mercoledì 14 ottobre 2020

COLLABORATORE
F.to Gabriele BORTOLOZZO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Lì, _____

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Simona GHIRARDINI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

[ ] è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[ ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi da mercoledì 14 ottobre 2020 a giovedì 29 ottobre 2020

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Ruggero TIEGHI